ALLEGATO A

Emergenza COVID-19

ACCORDO
tra la Struttura di Missione e la Croce Rossa Italiana
Messa a disposizione di struttura temporanea per attività di assistenza alla popolazione e gestione delle forniture di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e apparati di misurazione e diagnosi

Rep. n°: ……. /2020

Emergenza_ COVID-19
Accordo tra la Struttura di Missione e la C.R.I.
Messa a disposizione di struttura temporanea per attività di assistenza alla popolazione e gestione delle forniture dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e apparati di misurazione e diagnosi

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

VISTO la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni e integrazioni”;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n.267: “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli enti locali”;

VISTA la L. 9 novembre 2001, n. 401: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile”;

VISTA la Legge 16 marzo 2017, n. 30 recante “Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di Sistema Nazionale della Protezione Civile”;

VISTO il D.lgs. del 2 gennaio 2018, n. 1 recante il Codice della Protezione Civile;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 ottobre 2019 con il quale è stato conferito al dott. Angelo Borrelli, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della Protezione Civile, a far data dal 16 luglio 2018 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520 ed è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 - "Protezione Civile" - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTA la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante: "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020 e n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020 e n. 639 del 25 febbraio 2020, recanti: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” con il quale, in ragione della rapida diffusione dei contagi in atto nel territorio nazionale, il Governo ha disposto una serie di misure urgenti finalizzate al contenimento della proliferazione del virus;

ATTESO che le Regioni, quali componenti del Servizio Nazionale della protezione civile, sono tenute ad attuare, sotto il coordinamento del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, tutte le misure e gli

interventi urgenti e necessari per la rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

VISTE:

- la nota prot. n° COVID/0012628 del 11/03/2020 con la quale il Capo Dipartimento dott. Angelo Borrelli, in qualità di Coordinatore Interventi OCDPC n° 630/2020, ha esteso l'autorizzazione anche alle spese per i servizi relativi al soccorso e assistenza alla popolazione di cui alla nota SMEA prot. n° 68629/20 del 07/03/2020;
- la nota prot. n° DPC/COVID19/20546 del 08/04/2020 con la quale il Capo Dipartimento dott. Angelo Borrelli ha comunicato al Commissario Straordinario per l'Emergenza COVID-19 dott. Domenico Arcuri le autorizzazioni con riserva rilasciate anche alla Regione Abruzzo per l'importo complessivo di € 20.398.000,00;

CONSIDERATO

- la necessità di garantire la tempestiva attuazione sul territorio delle misure necessarie a fronteggiare la situazione emergenziale in atto al fine di salvaguardare l'incolumità della popolazione;
- che al fine di consentire la distribuzione dei Dispositivi di Protezione Individuale (di seguito DPI) alle Strutture Sanitarie, alle Prefetture ed ai Comuni della Regione Abruzzo, in fase di prima emergenza, sono stati allestiti due punti di magazzino/stoccaggio e distribuzione presso le sedi della Protezione Civile Regionale di L'Aquila, Via Salaria Antica Est 27 e di Pescara, Via Catullo 2;
- che la progressiva ripresa delle attività con il subentro della cosiddetta "Fase 2" sancito dal Governo renderà sempre più difficoltosa la gestione delle necessarie operazioni di carico e scarico presso i magazzini di cui sopra;
- che si rende, pertanto, indispensabile l'individuazione di una nuova collocazione del magazzino che tenga conto delle necessarie esigenze operative e logistiche;

PREMESSO altresì che,

- Vi è la necessità di ottimizzare le capacità operative delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile;
- Vi è la necessità, conformemente alle previsioni del D.lgs n.1/2018, di massimizzare la professionalizzazione del volontariato di Protezione Civile;
- L'Associazione della Croce Rossa Italiana ODV – Comitato Regionale Abruzzo è in grado di assicurare il proprio concorso specializzato in attività di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, gestione delle emergenze e loro superamento;
- La C.R.I. dispone sia di spazi, materiali, mezzi ed attrezzature specifiche da impiegare in emergenza ed in attività organizzative e logistiche, sia di personale appositamente addestrato e formato;
- La C.R.I., nell'ambito dell'emergenza in corso, gestisce per conto del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, la ricezione, lo stoccaggio e la distribuzione delle forniture COVID-19 destinate alle ASL del territorio;
- La C.R.I. si è dichiarata disponibile a svolgere le attività necessarie per la ricezione, stoccaggio e smistamento presso la propria sede operativa del Polo Logistico di Avezzano, per la distribuzione alle ASL e alle Province presso le proprie sedi e per la consegna agli altri soggetti aventi diritto presso il Polo Logistico di Avezzano, secondo le indicazioni e le necessità dell'Ente regionale;

L'anno: 2020 il giorno ……. tra la Regione Abruzzo, C.F. 80003170661 nella persona del Soggetto Attuatore SMEA Silvio Liberatore nato a Ascoli Piceno il 07/09/1968 autorizzato alla sottoscrizione del presente atto del presente atto con il Decreto n.…… del …..……..,

e

l'Organizzazione denominata: Associazione della Croce Rossa Italiana – ODV Comitato Regionale Abruzzo codice fiscale n°: 13669721006 con sede a: Roma in Via\Piazza: Via Toscana, 12 - 00187 rappresentata dal Sig Giovanni Ceccaroni in qualità di Procuratore Speciale e Segretario Regionale ad interim nato a Roma il 14.07.1982 domiciliato presso la sede dell'Organizzazione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1
(*Oggetto dell'Accordo*)

Il presente atto disciplina i rapporti fra la Regione Abruzzo e l'Associazione della Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale Abruzzo - di seguito indicata come **CRI** o **Organizzazione** in particolare per la messa a disposizione di struttura per le attività di assistenza alla popolazione e gestione attività di ricezione, stoccaggio, distribuzione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), apparati di misurazione e diagnosi destinati alle ASL e agli enti aventi diritto sulla base di quanto disposto dalla Regione Abruzzo SMEA che insistono sul territorio regionale al fine di fronteggiare la situazione emergenziale in corso;

La Regione promuove e tutela l'autonomia dell'Organizzazione al fine di favorirne lo svolgimento delle funzioni di Protezione Civile che ad essa competono.

In particolare, la Regione assicura alla CRI:

- ✔ il supporto della SMEA attraverso la Sala Operativa regionale di Protezione Civile;
- ✔ il sostegno a titolo di contributo per le attività svolte di cui al presente Accordo.

La CRI, tramite il legale rappresentante, garantisce alla Regione:

- ✔ l'attuazione delle disposizioni di legge in materia di tutela della salute e della sicurezza del proprio personale;
- ✔ la capacità di intervento operativo e la partecipazione alle attività sottoscritte nel presente Accordo;
- ✔ l'osservanza delle norme di settore, a carico del legale rappresentante dell'Organizzazione, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei propri volontari di Protezione Civile, nonché l'autonomia organizzativa, gestionale e responsabilità dell'Organizzazione.

Art.2
(Obblighi dell'Organizzazione)

L'Organizzazione assicura:

- ✔ di aver assicurato i propri aderenti, che prestano attività, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi;
- ✔ che il personale impiegato per le attività oggetto del presente Accordo, sia in possesso di adeguata formazione;
- ✔ la disponibilità di una sede operativa presso il Polo Logistico di Avezzano;
- ✔ la gestione di un programma di magazzino per documentare il flusso delle merci in entrata ed in uscita;

Inoltre, al fine di assicurare il flusso di informazioni e comunicazioni costante e funzionale l'Organizzazione garantisce:

- ✔ un numero telefonico di reperibilità tel. 3465025195 - Dott.ssa Loredana Narcisi oppure tel.3465025248 Dott.Gabriele Perfetti;
- ✔ due caselle di posta elettronica (1 e-mail e 1 pec) per l'inoltro ed il ricevimento di informazioni e documenti informatici. Mail: sor.abruzzo@emeregenza.cri.it PEC: cr.abruzzo@cert.cri.it;
- ✔ una firma digitale del Legale Rappresentante.

Art.3
(Attività)

La CRI, si impegna a partecipare, attraverso l'impiego del proprio personale, alle attività inerenti la ricezione, lo stoccaggio, la consegna e/o la distribuzione dei Dispositivi di Protezione Individuale e degli apparati di misurazione e diagnosi, secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Regione Abruzzo – SMEA nello specifico:

- La Regione Abruzzo –SMEA se programmati e calendarizzati, comunica alla CRI il piano delle consegne da ricevere;

- La Regione Abruzzo – SMEA comunica alla CRI il programma di distribuzione settimanale avendo cura di indicare tipologia e quantità di materiale destinato a ciascuna ASL e agli altri enti aventi diritto sulla base di quanto disposto dalla Regione Abruzzo SMEA;

- La CRI provvederà a preparare il materiale ed a distribuirlo presso le sedi delle ASL e/o delle Province mentre gli altri enti aventi diritto sulla base di quanto disposto dalla Regione Abruzzo SMEA ritireranno il materiale presso la sede del Polo Logistico di Avezzano nel rispetto della calendarizzazione e degli orari preventivamente concordati. Qualora non sia possibile effettuare il ritiro (che dovrà essere motivato) presso il Polo Logistico di Avezzano, la consegna sarà effettuata a cura delle Organizzazioni di Volontariato territoriali di CRI e P.C. applicando il regime di convezione approvato con DGR 382 del 01/07/2019 già sottoscritta con la SMEA;

- La CRI invia alla Regione Abruzzo- SMEA alla fine di ogni attività di ricezione e consegna, i documenti di carico e scarico del materiale ricevuto e/o consegnato nonché la giacenza giornaliera residua.

Tutte le attività dovranno essere espletate dal lunedì al sabato, dalle ore 09.00 alle ore 18.00, salvo diverse modalità ed orari da concordare preventivamente.

Art.4
(Contributo Omnicomprensivo)

Contributo Omnicomprensivo

La Regione Abruzzo si impegna ad erogare alla CRI, con cadenza mensile anticipata, un contributo omnicomprensivo per le attività di cui al precedente articolo 3, con le modalità e gli orari indicati nel suddetto articolo e, nello specifico, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- attività logistica di magazzino:
- ✓ ricevimento della merce: verifica e controllo del DDT - integrità dell'imballo – accettazione del materiale;
- ✓ stoccaggio in magazzino/capannone chiuso e movimentazione, attraverso l'impiego di macchine o mezzi meccanici, quali transpallet, carelli elevatori, e di personale specializzato addetto alla loro conduzione;
- ✓ carico della merce ricevuta nel programma di magazzino;

- ✓ preparazione ordini e programmazione delle attività di consegna e distribuzione merce comprensivo del materiale necessario per l'imballo;
- ✓ consegna a destinazione, o assistenza al ritiro, del materiale da distribuire;
- ✓ tenuta del programma di magazzino, costante aggiornamento dell'inventario, emissione dei documenti di trasporto attestanti la ricezione e la consegna dei materiali comprensivo del materiale di cancelleria;
- quota parte per le utenze;
- quota parte per l'impiego del personale dipendente della CRI;
- vitto per il personale della CRI impiegato nell'attività e per il personale della Regione Abruzzo e delle eventuali Organizzazioni di Volontariato CRI e P.C., distaccato presso il Polo Logistico per le attività strettamente connesse al presente Accordo;

Tale contributo è pari ad € 3.500,00 / euro tremilacinquecento/00 (oltre eventuali imposte o tasse se dovute), mensili, da corrispondersi all'inizio di ogni mese, con modalità che verranno in seguito comunicate.

Tale importo potrà essere oggetto di eventuali revisioni in diminuzione, previo accordo scritto tra le parti, al mutare della lista dei soggetti aventi diritto individuati dalla Regione Abruzzo – SMEA sulla base delle indicazioni del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, dott. Dott. Domenico Arcuri e alla possibilità di accesso agli strumenti e rimborsi previsti dagli articoli 39 e 40 del D.Lgs. 1/2018.

Art.5

(DPI e apparati di misurazione e diagnosi oggetto del presente accordo)

Salvo i casi di dolo o colpa grave della CRI, il rischio per il perimento o il furto dei DPI e degli apparati di misurazione e diagnosi oggetto del presente accordo, sarà valutato di volta in volta con le autorità competenti.

Art. 6

(Erogazione Contributo Omnicomprensivo)

La CRI si impegna a trasmettere alla Regione Abruzzo -SMEA - la documentazione contabile e fiscale all'uopo necessaria, per procedere con l'erogazione del contributo omnicomprensivo, per l'importo e secondo le tempistiche stabilite al precedente articolo 4.

Art. 7

(Informazioni e comunicazioni)

Le informazioni e le comunicazioni riguardanti le attività di cui al presente Accordo sono gestite dalla Regione Abruzzo SMEA, cui la CRI è tenuta a rivolgersi.

Art. 8

(Responsabilità)

Il rappresentante legale dell'Organizzazione di volontariato, che sottoscrive il presente Accordo, dichiara di assumere direttamente la responsabilità dell'osservanza di tutti gli obblighi di legge di cui sono

destinatari i datori di lavoro, compresi quelli in materia di previdenza ed assistenza, di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ed in materia antinfortunistica.

Art. 9
(Durata)

Il presente Accordo ha decorrenza dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale e fino a cessata esigenza ovvero a scadenza dell'emergenza in argomento, salvo disdetta di una delle due parti e salvo proroga alla scadenza previo scambio di corrispondenza tra le parti. In caso di cessazione dell'attuale Stato di Emergenza e alla possibilità di accesso agli strumenti e rimborsi previsti dagli articoli 39 e 40 del D.Lgs. 1/2018, le Parti si incontreranno in buona fede al fine di concertare e stabilire eventuali diverse modalità e condizioni.

Art. 10
(Disposizioni finali)

Resta salva la facoltà dell'Amministrazione regionale di introdurre integrazioni e variazioni al presente Accordo, previo opportuno contraddittorio e assenso della CRI.
Il presente Accordo viene sottoscritto digitalmente tra le parti mediante firma elettronica e trasmesso alle rispettive PEC dei soggetti firmatari.

L'Aquila, data dell'ultima sottoscrizione digitale

Regione Abruzzo- SMEA
Il Soggetto Attuatore

Sottoscritto Digitalmente

Associazione della Croce Rossa Italiana ODV
Comitato Regionale Abruzzo
Il Segretario Regionale ad interim

Sottoscritto Digitalmente